

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1984**

#### Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta di legge è stata approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 22 febbraio 1984; essa nasce da un'esigenza che ha trovato un ampio riconoscimento nell'ambito del Consiglio regionale, quella cioè dell'unicità di trattamento dei cittadini italiani in materia di elettorato passivo, esigenza in rispetto della quale si è deciso da una parte di non richiedere una regolamentazione della materia specifica per la Regione sarda (per quanto si riaffermi, in questa sede, il dettato dell'articolo 17, terzo comma, dello Statuto sardo) e dall'altra di non considerare conclusivamente accoglibili le non poche obiezioni di merito che sono state sollevate, nel corso del dibattito, in ordine alla disciplina fissata dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

La soluzione adottata nella proposta è stata quindi quella di estendere alla Regione sarda la citata legge n. 154 del 1981, mediante un nuovo atto legislativo ad essa appositamente dedicato.

Nel corso del dibattito svoltosi nella 1<sup>a</sup> Commissione permanente in fase istruttoria

e nell'Assemblea è stato peraltro rilevato, da parte di esponenti di varie forze politiche, come la particolare delicatezza della materia, attinente ai fondamentali diritti politici dei cittadini, deve comportare la massima prudenza nell'introdurre norme limitative del diritto di elettorato attivo e passivo. Si è ritenuto perciò corretto dare garanzie di certezza al corpo elettorale in ordine alle condizioni attinenti lo svolgimento del mandato degli eligendi la cui candidatura sia avvenuta in piena legittimità secondo le norme vigenti prima della promulgazione della legge proposta, evitando il verificarsi di situazioni di compatibilità sopravvenienti che potrebbero determinare un forzato abbandono del mandato, non rispettando così la volontà degli elettori. È stato pertanto approvato come parte essenziale della proposta del Consiglio regionale l'articolo 2, col quale si fanno decorrere gli effetti della legge dalla legislatura regionale successiva a quella durante la quale sia intervenuta l'approvazione della legge stessa da parte del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

In materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale della Regione autonoma della Sardegna si applicano le norme di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154.

Restano ferme le norme di cui al primo e secondo comma dell'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

## Art. 2.

Gli effetti della presente legge decorrono dalla data di inizio della prossima legislatura regionale.

Dalla medesima data è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462.